



CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2018

WELFARE AZIENDALE

Con il termine welfare aziendale si intende **l'insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit di natura monetaria sia nella fornitura di servizi, o un mix delle due soluzioni.**

Servizi che non costituiscono reddito da lavoro dipendente e servizi volti a favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata e che sono deducibile per l'azienda.

Buoni pasto, assistenza sanitaria, voucher e convenzioni per acquisti o servizi a prezzi scontati sono tra le misure generalmente più note.

Ben più vario è tuttavia l'insieme di iniziative attraverso le quali, **nella forma non tanto di denaro quanto piuttosto di beni e servizi a integrazione del sistema retributivo monetario**, le aziende possono farsi carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari:

- Assistenza sanitaria integrativa
- Buoni pasto
- Servizi di trasporto collettivo casa-lavoro
- Istruzione a rimborso
- Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti
- Assicurazioni rischio non autosufficienza e malattia grave
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Fringe benefits
- Voucher
- Mutui e finanziamenti
- Altri servizi

Di seguito due tabelle esemplificative relative ai più comuni strumenti di welfare aziendale:



Flexible Benefits: art. 51 TUIR

Voce di spesa	Limite di detassazione e decontribuzione per il lavoratore	Modalità di fruizione
Spese rette asilo nido	nessuno	Rimborso spese
Spese rette scuola materna	nessuno	Rimborso spese
Spese rette da scuola primaria fino ad università	nessuno	Rimborso spese
Spese per frequentazione campus estivi	nessuno	Rimborso spese
Spese per acquisto testi scolastici	nessuno	Rimborso spese
Interessi su prestiti / mutui	50% diff. tra TUR e tasso applicato	Rimborso spese
Assistenza sanitaria integrativa	€ 3.615,20	Acquisto aziendale
Previdenza integrativa	€ 5.164,27	Versamento aziendale
Beni e Servizi in natura	€ 258,23	Acquisto aziendale
Servizi di Trasporto pubblico	Nessuno	Acquisto aziendale
Spese sanitarie per malattie gravi o handicap	Nessuno	Rimborso
Fabbricati concessi in locazione in caso di trasferimento	Rendita catastale + importo a carico lavoratore – importo carico azienda	Rimborso
Somministrazioni di vitto tramite ticket	€ 1.163,8	Acquisto aziendale
Somministrazioni di vitto tramite convenzioni	Nessuno	Acquisto aziendale

N.B. Piena deducibilità ai fini IRES ed esenzione contributiva per l'azienda

Flexible Benefits: art. 100 TUIR

Voce di spesa	Limite annuo di detassazione e decontribuzione per il lavoratore	Modalità di fruizione
Spese di assistenza (es. Baby Sitter, Colf Badanti)	nessuno	Acquisto aziendale
Spese di ricreazione (viaggi, teatro, altro...)	nessuno	Acquisto aziendale
Spese di formazione per il lavoratore (corsi)	nessuno	Acquisto aziendale
Spese per attività sportive	nessuno	Acquisto aziendale
Spese mediche (es. checkup)	nessuno	Acquisto aziendale

N.B. Oltre il limite dello 0,5% delle spese del personale (voce B9 di bilancio civilistico), le spese in regime di art. 100 TUIR sono indeducibili dal reddito di impresa, fatto salvo il risparmio contributivo.



LE MODALITÀ DI PAGAMENTO ACQUISTI DI CARBURANTE DAL 01.7.2018

Come noto, la Finanziaria 2018 ha introdotto, a decorrere dall'**1.7.2018**, alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare:

- l'abrogazione del DPR n. 444/97, con la conseguente **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante**;
- la modifica dell'art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che *"gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione **da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica**".*

Ne consegue che **imprese / lavoratori autonomi** che effettuano **acquisti di carburante** non potranno più compilare la **scheda carburante**, ma riceveranno dal distributore di carburante una **fattura elettronica**.

Contestualmente il Legislatore ha previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA / deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti "tracciabili"** (di fatto non è più possibile effettuare i pagamenti in contante).

Con il Provvedimento 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta individuando i seguenti **"altri" mezzi di pagamento** ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA:

- **assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali** di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- **mezzi di pagamento elettronici** :
 - **addebito diretto**;
 - **bonifico bancario / postale**;
 - **bollettino postale**;
 - **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Nel Comunicato stampa 4.4.2018 la è inoltre precisato che:

- i suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione **anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione**.

In particolare ciò si riscontra, ad esempio, nel **contratto di netting** *"laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera"*.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

**DETRAZIONE IVA / DEDUZIONE COSTO
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A DECORRERE DALL'1.7.2018**

*solo se
pagamento con*

- Carte di credito, carte di debito / prepagate
- assegni, bancari e postali, circolari e non
- vaglia cambiari e postali
- mezzi di pagamento elettronici, quali, ad esempio:
 - addebito diretto
 - bonifico bancario o postale
 - bollettino postale

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**